

**REGOLAMENTO**  
**DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLO**  
**SVILUPPO RURALE<sup>1)</sup>**

del ..... 2024

**che modifica il regolamento sui requisiti che devono soddisfare gli operatori autorizzati ad applicare marchi sul materiale da imballaggio in legno, sul legno o su altri articoli<sup>2)</sup>**

Ai sensi dell'articolo 30 della legge del 13 febbraio 2020 sulla protezione fitosanitaria dagli agrofagi (Gazzetta ufficiale polacca 2023, voce 301), di dispone quanto segue:

**Articolo 1.** Il regolamento del ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, del 25 novembre 2020, relativo ai requisiti che devono soddisfare gli operatori autorizzati ad applicare marchi sul materiale da imballaggio in legno, sul legno o su altri articoli (Gazzetta ufficiale, voce 2217) è modificato come segue:

1) all'articolo 2:

a) al punto 2:

— la lettera a) recita come segue:

"a) istruzione secondaria o secondaria superiore nella professione: tecnico forestale, tecnico delle tecnologie del legno, tecnico della meccanizzazione agricola, tecnico di meccanizzazione agricola e agrotronico, tecnico orticolo, tecnico agricolo, tecnico dell'industria del legno, tappezzatore, carpenteria, tessitore, conduttore meccanico di macchine per la lavorazione del legno o operatore di macchinari e attrezzature per la lavorazione del legno e hanno ottenuto un titolo

---

<sup>1</sup> )Il ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale è responsabile del settore dell'amministrazione governativa per l'agricoltura, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, punto 1, del regolamento del primo ministro, del 18 dicembre 2023, relativo all'ambito di competenza specifico del ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale, voce 2706).

<sup>2</sup> )Il regolamento è notificato alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4 del regolamento del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2002 sul funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale, voce 2039 e Gazzetta ufficiale del 2004, voce 597) che attua la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU UE L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

professionale nella professione in questione, un diploma professionale o un diploma che attesti le qualifiche professionali nella professione in questione, oppure",

— alla lettera b), il terzo trattino recita come segue:

"— compresi i contenuti relativi alla silvicoltura, alla protezione delle risorse forestali, alla lavorazione del legno, alla tecnologia del legno, alla coltivazione delle piante, alla protezione delle piante, alla costruzione, al funzionamento o alla valutazione tecnica di veicoli, macchinari e attrezzature utilizzati nella produzione di impianti o nella costruzione, nel funzionamento o nella valutazione tecnica dei macchinari e delle attrezzature utilizzati nella produzione di legno nel suo programma di studi, per un totale di almeno 120 ore",

b) al punto 3, il punto è sostituito da una virgola, è aggiunto il termine "o", e il punto 4 è aggiunto e recita come segue:

"4) nel corso dell'ispezione ufficiale di cui all'articolo 29, paragrafo 5, della legge del 13 febbraio 2020 sulla protezione delle piante dagli agrofagi, abbiano dimostrato di possedere le conoscenze di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2016/2031 nella misura indicata nell'allegato del regolamento.";

2) al § 3 (1) (1) (f), il primo trattino recita come segue:

"— a intervalli non superiori a 5 minuti,";

3) L'articolo 9 bis è aggiunto dopo l'articolo 9 e recita come segue:

"Articolo 9 bis. Gli essiccatori a camera e gli altri dispositivi per il trattamento termico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, nonché le camere e i locali di cui all'articolo 7, devono avere un'ubicazione permanente.";

4) L'allegato è aggiunto al presente regolamento e recita come indicato nell'allegato del presente regolamento.

**Articolo 2.** Il presente regolamento entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLO SVILUPPO RURALE**

Allegato del regolamento  
del ministro dell'Agricoltura  
e dello Sviluppo rurale  
del ...2024 (Gazzetta ufficiale,  
voce)

**L'AMBITO DI CONOSCENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA  
A), DEL REGOLAMENTO 2016/2031**

Le conoscenze di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2016/2031 comprendono la conoscenza di:

- 1) le disposizioni del regolamento 2016/2031 e della legge del 13 febbraio 2020 sulla protezione delle piante dagli agrofagi relative all'uso della marcatura sul materiale da imballaggio in legno, sul legno o su altri articoli,
- 2) norme per l'applicazione delle misure fitosanitarie stabilite nella norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 15 - Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (FAO, Roma), emanata ai sensi dell'articolo X della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, redatta a Roma il 6 dicembre 1951 (Gazzetta ufficiale del 2001, voce 151, e successive modifiche),
- 3) norme per l'uso della marcatura di cui alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 15 - Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale sul materiale da imballaggio in legno, sul legno e su altri articoli;
- 4) rischi fitosanitari associati alla circolazione di materiale da imballaggio in legno, legname e altri articoli,

- 5) funzionamento di macchinari e dispositivi per il trattamento fitosanitario del legno come definito nello Standard per le misure fitosanitarie ISPM 15 - Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale, compresi i principi di misurazione, registrazione e documentazione dei parametri che determinano il corretto trattamento fitosanitario, in particolare:
- a) temperatura del legno e temperatura della camera o di un altro impianto di trattamento termico in cui viene effettuato il trattamento termico,
  - b) temperatura del legno — in caso di essiccazione dielettrica,
  - c) concentrazioni di fluoruro di solforile nel locale o nella camera che consente la fumigazione — quando la fumigazione è effettuata utilizzando fluoruro di solforile,
- 6) formazione di base nel campo della tecnologia del legno, della lavorazione del legno, dell'essiccazione o della fumigazione
- attività dell'operatore che chiede l'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento n. 2016/2031.